

**ASAPS**Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

## LA NOMINA E GLI OBBLIGHI DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DELLE MERCI PERICOLOSE IN REGIME ADR

di Franco MEDRI\*

L'articolo 11, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 stabilisce che per determinati trasporti di merci pericolose in regime ADR, oppure per le operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connessi a tali trasporti, è prescritto l'obbligo della nomina del consulente per la sicurezza da parte del legale rappresentante dell'impresa (*il **certificato di formazione professionale** è rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito del superamento di un apposito esame ed ha validità 5 anni; inoltre, può essere rinnovato mediante una prova di controllo da sostenere entro il quinto anno di validità del certificato stesso. Il certificato modello CE di consulente per la sicurezza rilasciato all'estero è valido anche in Italia*).

Nei successivi **15 giorni** dalla nomina, il legale rappresentante deve comunicare le complete generalità del consulente all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa.

Entro **60 giorni** dalla nomina, il consulente verifica le prassi e le procedure concernenti l'attività dell'impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività di impresa, "**indica**" le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.

La **relazione** è successivamente **redatta annualmente** e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, ed è consegnata al legale rappresentante dell'impresa che deve conservarla per **cinque anni** (*deve essere redatta entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento*).

In caso di **incidente**, il consulente per la sicurezza deve redigere la "**relazione di incidente**" che deve essere trasmessa **entro 30 giorni** (*vedasi ADR 2013*) dal verificarsi dell'incidente medesimo al legale rappresentante dell'impresa e per il tramite degli uffici periferici del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al medesimo Dipartimento ed al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Si precisa che l'art. 11, comma 14, D. Lgs. n. 35/2010 prescrive che "*Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 10, **si applicano le disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40**, quando non in contrasto con le disposizioni del presente decreto*"; perciò per quanto riguarda le esenzioni dalla nomina del Consulente per la sicurezza ADR, si rappresenta sono esclusi:

**ASAPS**Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

- i trasporti al di sotto dei marginali 10010 e 10011 (tabella A) al quale oggi si fa riferimento al paragrafo 1.1.3.6, capitoli 3.4 e 3.5 (vedasi D. Lgs. 04.02.2000, n. 40 - art. 3, comma 6, lett. a);
- i trasporti occasionali in ambito nazionale di merci con un grado di pericolosità e di inquinamento minimi (vedasi D. Lgs. 04.02.2000, n. 40 - art. 3, comma 6, lett. b) e prescrizioni specifiche DM 04.07.2000, n. 90T);
- le imprese che "scaricano le merci alla loro destinazione finale" (vedasi art. 5 Circolare MIT 14.11.2000).

Ai sensi del capitolo **1.8.3.3 dell'ADR**, sotto la responsabilità del capo dell'impresa, la funzione essenziale del consulente è quella di:

- **verificare** l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
- **consigliare** l'impresa nelle operazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose;
- **redigere** una relazione annuale, destinata alla direzione dell'impresa o eventualmente a un'autorità pubblica locale, sulle attività dell'impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose (la relazione deve essere conservata per 5 anni).

I compiti del consulente comprendono, inoltre, in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure concernenti le attività in questione dell'impresa:

- le **procedure** volte a far rispettare le materia prescrizioni relative all'identificazione delle merci pericolose trasportate;
- le **prassi** dell'impresa per quanto concerne la valutazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;
- le **procedure** di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;
- l'**adeguata** formazione dei dipendenti dell'impresa, inclusa quella concernente le modifiche normative, e la conservazione dei verbali a tale formazione;
- il **possesso**, da parte del personale interessato dell'impresa, di un'adeguata formazione e la registrazione di tale formazione;
- l'**applicazione** di procedure d'emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi impreveduti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;
- l'**analisi** e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi impreveduti o le infrazioni gravi constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;
- l'**attuazione** di misure appropriate per evitare il ripetersi d'incidenti, eventi impreveduti o infrazioni gravi;
- la **presa** in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri operatori;
- la **verifica** che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose, oppure del carico o dello scarico di tali merci, abbia procedure operative e istruzioni dettagliate;
- l'**introduzione** di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;
- l'**attuazione** di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità di tali documenti e attrezzature alle regolamentazioni;
- l'**attuazione** di procedure di verifica dell'osservanza delle disposizioni concernenti le operazioni di carico e scarico;
- l'**esistenza** del piano di security (vedasi capitolo 1.10.3.2.).



La funzione di consulente può essere svolta anche dal capo dell'impresa, da una persona che svolge altre mansioni nell'impresa o da una persona non appartenente a quest'ultima, purché l'interessato sia effettivamente in grado di svolgere i compiti di consulente.

## OBBLIGHI IN CASO DI GRAVE INCIDENTE O EVENTO IMPREVISTO

Se avviene un grave incidente o un evento imprevisto durante il carico, il riempimento, il trasporto o lo scarico delle merci pericolose sul territorio di una Parte Contraente, il caricatore, il riempitore, il trasportatore o il destinatario deve assicurarsi rispettivamente che sia redatto un rapporto secondo il modello prescritto al capitolo 1.8.5.4 sia sottoposto all'autorità competente della Parte contraente interessata al più tardi entro un mese dopo l'evento (vedasi capitolo 1.8.5.1. ADR 2013).

Si ha un evento che obbliga di redigere il predetto rapporto

- se si sono disperse merci pericolose o
- se vi è un rischio imminente di perdita del prodotto,
- se si sono verificati danni fisici alle persone, materiali o all'ambiente, o
- se sono intervenute le autorità, e se uno o più dei seguenti criteri sono soddisfatti.

Un evento che abbia **causato un danno fisico alle persone** è un evento che ha comportato un decesso o ferite direttamente legate alle merci pericolose trasportate e quando le ferite:

- a) richiedono un **trattamento medico intensivo**;
- b) richiedono un'ospedalizzazione di **almeno un giorno**, oppure;
- c) causano un'inabilità al lavoro di **almeno tre giorni consecutivi**.

Si ha "**perdita di prodotto**", quando sono disperse merci pericolose:

- a) delle categorie di trasporto 0 o 1 in quantità uguali o superiori a 50 kg o 50 litri,
- b) della categoria di trasporto 2 in quantità uguali o superiori a 333 kg o 333 litri, oppure
- c) delle categorie di trasporto 3 o 4 in quantità uguali o superiori a 1000 kg o 1000 litri.

Il criterio di perdita del prodotto si applica, anche se si ha un rischio imminente di perdita di prodotto nelle quantità sopracitate. Come regola generale, questa condizione è reputata soddisfatta se, a causa di danni strutturali, il sistema di tenuta non è più adatto per proseguire il trasporto o se, per qualsiasi altro motivo, non è più assicurato un sufficiente livello di sicurezza (per esempio a causa della deformazione delle cisterne o dei container, del ribaltamento di una cisterna o della presenza di un incendio nelle immediate vicinanze). Se sono implicate merci pericolose della classe 6.2, l'obbligo di fare rapporto si applica indipendentemente dalle quantità. In eventi che coinvolgono materiali della classe 7, i criteri di perdita del prodotto sono i seguenti:

- a) ogni rilascio di materiali radioattivi all'esterno dei colli;
- b) esposizione comportante un superamento dei limiti fissati nei regolamenti concernenti la protezione dei lavoratori e del pubblico contro le radiazioni ionizzanti (*Scheda II delle Safety Series n° 115 dell'IAEA - "International Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and for Safety of Radiation Sources"*); oppure
- c) quando c'è ragione di ritenere che si sia avuta una significativa degradazione di una qualunque funzione di sicurezza del collo (*tenuta, schermatura, protezione termica o criticità*) che ha reso il collo improprio alla prosecuzione del trasporto senza misure di sicurezza aggiuntive.

Si ha "**danno materiale o danno all'ambiente**", quando siano state rilasciate merci pericolose, indipendentemente dalla quantità, e l'importo stimato dei danni superi 50.000 Euro. Non si deve tenere conto a tal fine dei danni subiti dai mezzi di trasporto direttamente implicati con a bordo le merci pericolose o dall'infrastruttura modale.

## SANZIONI RELATIVE AL CONSULENTE PER LA SICUREZZA

Violazione	Norma	Sanzione amministrativa pecuniaria	Autorità competente per l'irrogazione della sanzione
Legale rappresentante che non nomina il consulente per la sicurezza benché vi sia tale obbligo	Art. 12, comma 1 Art. 11, comma 2 D. Lgs. 35/2010	da 6.000 Euro a 36.000 Euro	Prefetto
Legale rappresentante che non comunica entro 15 giorni dalla nomina all'autorità (MIT) le generalità complete del consulente per la sicurezza	Art. 12, comma 2 Art. 11, comma 3 D. Lgs. 35/2010	da 2.000 Euro a 6.000 Euro	Prefetto
Legale rappresentante che non conserva la relazione fatta dal consulente per la sicurezza per cinque anni	Art. 12, comma 2 Art. 11, comma 6 D. Lgs. 35/2010	da 2.000 Euro a 6.000 Euro	Prefetto
Consulente alla sicurezza che non redige entro 60 giorni dalla nomina la relazione dove indica eventuali modifiche procedurali, ovvero la relazione annuale o in conseguenza di eventi modificativi delle prassi e procedure	Art. 12, comma 3 Art. 11, comma 5 D. Lgs. 35/2010	da 4.000 Euro a 24.000 Euro	Prefetto
Consulente alla sicurezza che non provvedere alla redazione della relazione di incidente	Art. 12, comma 3 Art. 11, comma 7 D. Lgs. 35/2010	da 4.000 Euro a 24.000 Euro	Prefetto
Consulente alla sicurezza che non consegna la relazione annuale al legale rappresentante	Art. 12, comma 4 Art. 11, comma 5 D. Lgs. 35/2010	da 2.000 Euro a 12.000 Euro	Prefetto
Consulente alla sicurezza che non trasmette la relazione di incidente	Art. 12, comma 4 Art. 11, comma 7	da 2.000 Euro a 12.000 Euro	Prefetto

al legale rappresentante	D. Lgs. 35/2010		
--------------------------	-----------------	--	--

**\* Sostituto Commissario della Polizia Stradale**

ASAPS